



La Conferenza di Servizi e il Procedimento Amministrativo

Le nuove norme tra celerità decisionale e composizione degli interessi

Raffaella Quitadamo
webinar

10 dicembre 2020



Agenda

Premessa


Le nuove leggi di semplificazione nazionale e regionale: *ratio*, descrizione e comparazione


Inefficacia degli atti tardivi, attività consultiva e preavviso di rigetto

La decisione e il principio di leale collaborazione

Cenno a caso concreto e pronunce giurisprudenziali

Conclusioni





Premessa

Spunti di riflessione su recente evoluzione normativa

- Il principio di leale collaborazione nella decisione amministrativa
- Profili procedurali e organizzativi
- Il Procedimento Amministrativo come «sostanza» e non più come «forma» dell'azione
- Corrispondenza biunivoca tra semplificazione ed efficienza



**Le nuove leggi di semplificazione
nazionale e regionale: *ratio***

Motivazione delle riforme



Legge 11 Settembre 2020 n.120

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante «**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali**» (Decreto Semplificazioni)*

(Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 Settembre 2020)

Legge Regionale Lombardia 30 settembre 2020 , n. 20

*Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la **ripresa socio-economica del territorio lombardo***
(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020)




Fattori nel procedimento amministrativo:

- Provvedere tempestivamente
- Rendere evidenti le ragioni dell'azione
- Consentire agli interessati di fornire il proprio apporto collaborativo
- Decisione amministrativa come momento riassuntivo di un istruttoria completa ed articolata

Efficienza come certezza dei tempi


Art. 2. (Conclusione del procedimento)

*4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i **tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei **tempi effettivi di conclusione dei procedimenti**, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.***



Art. 41 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
*"ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un **TERMINE RAGIONEVOLE** dalle istituzioni e dagli Organi dell'Unione»*

Art. 41 Costituzione - Incentivazione dell'iniziativa economica



Le nuove leggi di semplificazione nazionale e regionale: *descrizione e comparazione*

Accelerazione del procedimento

Art. 13. Legge Nazionale

1. Fino al **31 dicembre 2021**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in **facoltà** delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge

Art. 12. Legge Regionale

1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati a distanza di parte entro il **31 dicembre 2021**, se superiori di 30 giorni sono in via sperimentale **ridotti alla metà**
2. Con DGR da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti avviati dopo la data di pubblicazione su BURL della DGR di cui al comma 2.

Relazione illustrativa legge regionale

Principali misure di semplificazione

- ridurre di un terzo il termine previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter della legge 241/1990
- prescrivere pressoché sempre il ricorso alla conferenza di servizi semplificata circoscrivendo in modo più restrittivo, rispetto alla normativa statale, i casi di indizione diretta della conferenza simultanea
- per i casi in cui la normativa statale dispone (art. 14 bis, comma 5, l. 241/1990), all'esito delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte in sede di conferenza semplificata, l'effettuazione di una successiva riunione della conferenza in forma simultanea, l'amministrazione procedente debba invece considerare, in via prioritaria, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza semplificata

Articolo 5 del d.lgs. 222/2016: livelli ulteriori di semplificazione

1. Le Regioni e gli Enti Locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di propria competenzapossono prevedere ulteriori livelli di semplificazione

NAZIONALE

Semplificata «facoltà»

Determinazioni 60 gg

Riunione telematica con presa d'atto delle rispettive posizioni 30 gg

*Stesura della determinazione motivata conclusiva **senza ritardo***

REGIONALE

Semplificata «esclusivamente»


Determinazioni 30-60 gg

Determinazione motivata di conclusione della conferenza 15 gg dal formarsi del silenzio assenso

Eccezioni

NAZIONALE

Necessaria Conferenza livello successivo di progettazione




termini ridotti alla metà

pareri, atti di assenso, autorizzazioni... 60 gg dalla richiesta

REGIONALE


Amministrazione precedente ritiene necessaria modifiche sostanziali sentiti i privati e le amministrazioni interessate




Conferenza modalità asincrona

Conferenza modalità sincrona

Eccezioni



Casi particolari legge regionale



Art. 3 Semplificazione della Conferenza di Servizi per **progetti infrastrutturali**

Art.4 Semplificazione dei procedimenti relativi ad **opere e interventi soggetti a VIA di competenza non statale**

Art. 7 Semplificazione dei **procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana**

Come conciliare le due categorie di norme


Gerarchia delle fonti

Come si conciliano le norme?

Ricorso Corte Costituzionale 31 luglio 2020 legge Regione Lombardia n.11 del 21 maggio 2020 – «*Legge di semplificazione 2020*» art.20 comma 1

Riesame AIA: Conferenza di Servizi in forma **semplificata** modalità **asincrona**

Ipotesi di violazione **art. 117** comma 2 lettera s), **Cost.** (competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»)




Inefficacia degli atti tardivi

Inefficacia degli atti tardivi

Art.2 comma 8-bis.

*Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate **dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1**, ovvero successivamente **all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7**, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **sono inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*

Ai sensi di tale previsione la tardività di taluni atti comporta come sanzione l'immediata **inefficacia** degli stessi, salvo il potere di annullamento d'ufficio in capo all'amministrazione precedente



Attività consultiva

Attività consultiva: stadi evolutivi della disciplina (1/3)

Testo originario

*«Ove debba essere **obbligatoriamente** sentito un organo consultivo questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o in mancanza non oltre **90 gg** dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie è in **facoltà** dell'amministrazione richiedente di procedere»*

No distinzione tra **pareri facoltativi e pareri obbligatori**

Esigenze istruttorie: termine incomincia a decorrere per ulteriori **90 gg**

Interessi sensibili: attendere in ogni caso il parere

DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA

Attività consultiva: stadi evolutivi della disciplina (2/3)

Legge del 18 giugno 2009 n.69

Drastica riduzione dei termini:

-da **90 a 20 gg** per l'espressione di parere

-Da **90 a 15 gg** per la manifestazione di esigenze istruttorie

-Riconoscimento dei pareri facoltativi

-Istituto cd «**accantonamento**» per i pareri facoltativi salvo che per gli interessi sensibili

Pareri facoltativi: discrezionalità sull'*an*

Pareri obbligatori: discrezionalità sul *quomodo*

Interessi sensibili: attendere in ogni caso il parere

DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA

Attività consultiva: stadi evolutivi della disciplina (3/3)

Art. 12, comma 1, lettera f), legge n. 120 del 2020


*1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 - n.d.r.) sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro **venti giorni** dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di **pareri facoltativi**, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta*

*2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente **procede indipendentemente dall'espressione del parere***

Accantonamento per tutti i pareri tardivi (obbligatori e facoltativi)

Interessi sensibili: attendere in ogni caso il parere

ELIMINATA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA



Preavviso di rigetto

Preavviso di rigetto: stadi evolutivi della disciplina (1/3)

Legge 15/2005

E' disposto per la prima volta che, antecedentemente all'adozione di un provvedimento negativo conseguente ad un istanza di parte l'amministrazione fosse tenuta a comunicare all'interessato le ragioni ostantive all'accoglimento riservandogli un termine di **10 gg** per la formulazione di eventuali osservazioni


«Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e data ragione nella motivazione del provvedimento finale»

Iato temporale atto a garantire un nuovo **contraddittorio** tra amministrazione e privato

Seconda vita del procedimento con **effetto interruttivo** e nuova decorrenza del termine

Obbligo di motivazione in caso di conferma di provvedimento negativo

Preavviso di rigetto: stadi evolutivi della disciplina (2/3)



Legge 180/2011

Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione

Principio di correttezza e buona fede

Preavviso di rigetto: stadi evolutivi della disciplina (3/3) - 1

Art. 12, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020)

*«1. La comunicazione di cui al primo periodo **sospende** i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni»*

Sancita la portata meramente **sospensiva** del termine di conclusione del procedimento per effetto della comunicazione del preavviso di rigetto

Motivazione specifica e rinforzata

Preavviso di rigetto: stadi evolutivi della disciplina (3/3) - 2


Art. 12, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020)

*«2. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta **motivi ostativi già emergenti** dall'istruttoria del provvedimento annullato. ... Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda **inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione**»*

Si riduce l'operatività del principio di inesauribilità del pubblico potere in sede di nuovo esercizio dello stesso

Si inibisce lo *ius variandi* dell'amministrazione in conseguenza di un giudicato di annullamento

Giudizio amministrativo non più come mera verifica cartolare sulla legittimità del provvedimento ma giurisdizione piena per la tutela delle situazioni soggettive



La decisione e il principio di leale collaborazione

La decisione e il principio di leale collaborazione

Art. 12, comma 1, lettera i), legge n. 120 del 2020)

Art 29 legge 241 90

Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. i seguenti obblighi per la PA:


- Garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento
- Individuare un responsabile
- Concludere il procedimento entro il termine prefissato
- Misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
- Assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa
- Durata massima dei procedimenti

Art. 12, comma 1, lettera oa), legge n. 120 del 2020)


*Art.1 2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della **collaborazione** e della **buona fede***

La decisione: il punto di vista del privato

- Risultato di natura **economica e sociale**
- Entità **quantificabile e misurabile**
- Contatto sociale = esigenze del mercato → modello di amministrazione pubblica deputata alla risoluzione di **problematiche concrete di interesse generale**
- **Certezza** dell'agire amministrativo come **convenienza** dell'investimento economico
- PA quale **attore economico** del sistema amministrativo chiamato a disegnare il contenuto dei singoli provvedimenti allo scopo di massimizzare **l'utilità collettiva**
- Autorizzazioni come **rimozione del limite** allo svolgimento di attività economiche
- **Dimensione economica** del diritto amministrativo, energicamente condotto a valorizzare al massimo grado l'accelerazione dei procedimenti, in nome del fattore tempo
- Necessità in ogni comportamento, ogni vicenda, ogni decisione di prefigurare e definire gli **obiettivi** da raggiungere
- Attività ARDUA e COMPLESSA che chiama in causa il **futuro**, nell'attuale contesto di mercato profondamente segnato dalla **crisi economica**




La decisione: il punto di vista della PA

- 
- Momento **più critico** dell'attività amministrativa: riassume in un **unico atto** l'intera vicenda procedimentale che segue ad un'istruttoria completa ed articolata: la PA viene chiamata a **ponderare** e **valutare** al fine di esternare la volontà finale come **scelta** costruita su un ricco quadro di riferimento
 - Nelle **autorizzazioni** l'ordinamento assegna alla PA una funzione «precauzionale» di verifica circa la compatibilità delle attività economiche dei privati con altri interessi pubblici giuridicamente tutelati allo scopo di evitare che da queste esternalità possano prodursi effetti dannosi (esternalità negative) per i terzi e la comunità
 - Possibile «**rinuncia**» ad alcuni fondamentali momenti dell'istruttoria (pareri), sostituzione di provvedimenti espressi con «**meri silenzi significativi**», connaturalmente confliggenti con garanzie di istruttoria, partecipazione, trasparenza
 - Procedura amministrativa sbilanciata perché appannaggio dell'accelerazione-progressiva ed incessante riduzione dei tempi procedimentali applicati a tutte le amministrazioni anche titolari di **interessi sensibili**
 - Raddoppio del **carico degli uffici**, costretti a smaltire più pratiche in minor tempo-ridimensionamento dei tempi per le istanze e gli atti dei privati: adempimenti dei cittadini e delle imprese in condizioni di ristrettezza temporale, con il rischio di incompletezze ed errori istruttori



**Come si conciliano TEMPESTIVITA' e ACCURATEZZA
dell'istruttoria?**



**SOSTENIBILITA' dei termini sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa**

La dimensione **quantitativa** assorbe il piano della complessità **qualitativa** del processo decisionale: la contrazione del procedimento decisionale senza una vera e reale semplificazione della complessità «organizzativa e funzionale», pregiudica la qualità della decisione pubblica per il rischio di sommersi bilanciamenti interni

RACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI

Tra PA e privati

Comportamento corretto nei rapporti

Tutela dell'affidamento

Ragionevolezza e proporzionalità




- *Dovere di procedere sulle richieste*
- *Richieste di integrazioni rispondenti a reali esigenze istruttorie*
- *Garanzia di partecipazione in ogni fase del procedimento*
- *Determinazione conclusiva motivata, anche sugli eventuali motivi ostativi*

Tra Pubbliche Amministrazioni


*Unitarietà dell'azione amministrativa
(Pluralismo istituzionale e interessi normalizzati)*

Lealtà e correttezza

*Ampia consultazione e dialogo
costante*



- *Dissenso costruttivo*
- *Dissenso manifestato in modo chiaro e motivato*
- *Confronto effettivo tra gli interessi*



Cenno a caso concreto

Cenno a caso concreto

L'azienda presenta un'istanza per l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas e biometano da f.o.r.s.u. ex art. 12 D. Lgs. 387/03



Il progetto si inserisce in un'area che il Comune nella propria attività pianificatoria aveva destinato, attraverso una variante al PGT proprio alla suindicata finalità

Prima conferenza di servizi

Convocati 18 soggetti di cui 3 Comuni, Ministeri, Regione, ARPA, ATS, 2 Consorzi più uffici della Città Metropolitana e la società proponente. Si conclude con parere negativo con **preavviso di diniego ex art, 10 bis legge 241/90** per sostanziale inadeguatezza della documentazione

Dopo la presentazione di integrazioni documentali, incontri dell'azienda con i Comuni e proroghe di termini, si fa ripartire il procedimento

Seconda conferenza di servizi

Medesimi partecipanti della prima più 2 associazioni ambientaliste, un soggetto privato e più comitati accompagnati da uno staff di tecnici

Corpose relazioni tecniche da parte dei Comuni anche confinanti, richiedendo ulteriori approfondimenti istruttori all'istante

Ulteriore istruttoria

Date le numerose sollecitazioni tecnico-partecipative intervenute da parte di soggetti interessati, è stato aperto un **tavolo tecnico** che vede coinvolti Comuni, società proponente, Enti tecnici ed esperti dei Comitati per oggettivare le numerose richieste di integrazioni e trovare una soluzione tecnica condivisibile in ordine alle varie modifiche progettuali proposte, da istruire e condividere

Terza conferenza di servizi


Manca il parere di ATS e si riconvoca la seduta a breve


Si conclude così

«Considerato che le criticità emerse sono state valutate e approfondite nell'articolato percorso istruttorio

Fatto presente che si è provveduto a condividere, anche attraverso concertazione e tavoli, gli aspetti tecnici che hanno condotto ad una complessiva rielaborazione progettuale dell'impianto

Fatto, altresì, presente che il progetto definitivo è stato riproposto secondo le indicazioni formalizzate nelle richieste di integrazioni formulate in più fasi da parte di tutti i soggetti partecipanti al procedimento





*Sulla base di tutte le risultanze istruttorie e delle **posizioni prevalenti** espresse, la CDS non evidenzia motivi ostativi alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90*

Esprime valutazione favorevole all'approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs387/03

Il rilascio del provvedimento di autorizzazione costituirà determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 quater della l.241/90»

Il Comune ha presentato **opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge 241/90**

E' stata convocata una riunione istruttoria: presenti CM, 3 Comuni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sono state illustrate le posizioni e il Consigliere ha invitato ai sensi dell'art 14 quinquies della Legge 241/90 a «*ricercare una possibile composizione della questione*»

Le amministrazioni presenti, considerata l'impossibilità di raggiungere un accordo, concordano sull'opportunità di proseguire in ambito territoriale, l'approfondimento su eventuali possibili soluzioni

Rileva che l'opposizione è stata presentata contro il **verbale della conferenza** che non è stato qualificato nel caso di specie come determinazione motivata di conclusione del procedimento, quindi è **improcedibile** e potrà essere ripresentata nei confronti della stessa

Emissione del Provvedimento Unico

3 Ricorsi amministrativi che hanno, tra i motivi di contestazione, proprio il ruolo assegnato al preavviso di rigetto


Considerazioni di sintesi sul procedimento

L'iniziale preavviso di rigetto ha visto la presentazione da parte della società di elementi progettuali innovativi, che hanno permesso il prosieguo e il superamento degli elementi ostativi emersi

Nel momento in cui il privato si è adoperato rendendo non più attuali le conclusioni, un successivo provvedimento negativo si sarebbe posto in contrasto con il principio di collaborazione e di divieto di aggravamento del procedimento

Vi sono state numerose sospensioni anche a causa delle continue richieste di integrazione e puntualizzazione documentale da parte degli Enti, fino alla fase decisionale con riproposizione di aspetti già istruiti

Nella dialettica degli interessi coinvolti, il parere contrario opposto dai Comuni è stato valutato come superabile e nella tensione dinamica dell'istruttoria procedimentale si è cercato faticosamente di individuare il punto di equilibrio tra completezza e celerità




Considerazioni ulteriori

In ambito europeo la nuova Direttiva sulla «promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2018/2001/CE) richiama la necessità che il soggetto proponente venga agevolato nella realizzazione degli interventi

La sfida posta in ambito internazionale e comunitario consiste nel riuscire a consentire una collaborazione anche dei privati coinvolti per la realizzazione dei progetti

La localizzazione di questa categoria di impianti è stata oggetto di numerose pronunce della Corte Costituzionale (106/2020; 86/2019; 275/2018; 166/2014; 224/2012; 124/2010)

La Suprema Corte contesta che i limiti e le condizioni per la localizzazione degli impianti nelle varie normative regionali vengono individuati «*in via generale senza istruttoria e valutazione in concreto in sede procedimentale*» in aperta violazione della ponderazione concertata per il bilanciamento degli interessi da fare volta per volta, alla luce di una completa istruttoria ed in modo ragionevole e proporzionato



Pronunce giurisprudenziali

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Sent. 43/19 del 19/3/2019



VICENDA

Istanza autorizzazione unica ex art. 12 Dls 382/2003

Nel corso del procedimento, dopo alquante vicissitudini, due conferenze di servizi ed alcuni tavoli tecnici svoltisi al di fuori della sede conferenziale, è stato acquisito parere negativo del Comune sulla fattibilità idraulica dell'impianto

Si è tenuta una terza conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti altri pareri negativi, tra cui uno in funzione consultiva obbligatoria

Si contesta l'inammissibilità di tali pareri per genericità e difetto di motivazione nonché l'omessa indicazione delle soluzioni progettuali alternative per rendere assentibile l'impianto

PRONUNCIA

Il principio di **leale collaborazione** tra le Amministrazioni partecipanti alla conferenza impone loro di cooperare in vista dell'efficace coordinamento delle funzioni pubbliche dedotte nel modulo conferenziale


Siffatto principio è invocato per predicare l'obbligo del dissenso costruttivo...il dissenso deve rinvenire le indicazioni per le modifiche progettuali necessarie ad ottenere l'assenso, il che è conforme sia all'esigenza dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell'azione amministrativa, sia al noto principio di **leale collaborazione** tra le amministrazioni partecipanti

TAR Molise sez I - Sent. 26 del 30 gennaio 2017**VICENDA**


Una società aveva presentato un'istanza per la realizzazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili
Il Ministero aveva espresso parere negativo per l'impatto sul patrimonio culturale
La società trasmetteva una nuova versione del progetto
Si sarebbe dovuto prendere atto della modifica progettuale facendo decorrere un nuovo termine entro il quale condurre l'esame della proposta aggiornata
Diversamente le Amministrazioni hanno proseguito l'esame di un progetto non più attuale compiendo un'attività non più richiesta e per la quale non poteva sussistere un vero e proprio obbligo di provvedere

PRONUNCIA

Il procedimento disciplinato dall' art. 12 del d.lgs. 152/06 ammette e anzi incoraggia l'instaurazione di un dialogo tra l'Amministrazione e il soggetto proponente volto all'identificazione della soluzione progettuale migliore anche modificando quella inizialmente elaborata



Conclusioni



A fronte di una normativa di semplificazione sempre più incalzante e all'esiguità del tempo lasciato alle amministrazioni per l'esercizio delle proprie competenze, è soprattutto l'**elasticità dei principi** a venire in aiuto per un **bilanciamento degli interessi** in gioco

Assicurare un adeguata conoscenza della situazione di fatto in ordine alla quale si dovrà disporre, la piena applicabilità del dissenso costruttivo, un'interlocuzione congrua tra i diversi centri di potere e l'amministrazione procedente, raffigurano esigenze che alla luce delle ultime novità normative, non basta che siano ricondotte ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ma è opportuno che si estendano anche ai canoni della **leale collaborazione**



Raffaella Quitadamo

Città metropolitana di Milano



Il seminario è inserito nel progetto METROPOLI STRATEGICHE, finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale, coordinato da ANCI, che si pone l'obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane.

49

